

STATUTO

DENOMINAZIONE – SEDE –OGGETTO – DURATA

Art. 1

Anche in ossequio a quanto disposto dall'art. 7 comma 11 della Legge Regionale della Lombardia del 5 agosto 2010, n. 13 e dalla delibera

è costituita una società per azioni con la denominazione
“Arexpo SpA”.

Art. 2

2.1 La società ha sede nel Comune di Milano.

2.2 L'Amministratore unico ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale o le sedi secondarie nel territorio nazionale, e di istituire o di sopprimere ovunque uffici amministrativi o di rappresentanza sia in Italia che all'estero.

Art. 3

3.1 La società ha per oggetto le seguenti attività:

1) l'acquisizione delle aree del sito Expo dai soggetti privati e pubblici anche a mezzo di atti di conferimento;

2) la messa a disposizione di dette aree alla società Expo 2015 S.p.A. per la progettazione e la realizzazione degli interventi di trasformazione urbana in vista della manifestazione espositiva, attraverso la costituzione di un diritto di uso o di superficie o di altro diritto che comunque garantisca le finalità per le quali la messa a disposizione è realizzata;

3) il monitoraggio, unitamente alla società Expo 2015 S.p.A., del processo di infrastrutturazione e trasformazione dell'area per assicurare la valorizzazione e la riqualificazione dell'area medesima anche nella fase post Expo;

4) il coordinamento, anche attraverso le competenze tecniche dei soci, del processo di sviluppo del piano urbanistico dell'area, relativamente alla fase post Expo, tenendo conto della disciplina urbanistica e del mix funzionale definito dalla variante urbanistica approvata mediante l'Accordo di Programma promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dal Sindaco del Comune di Milano, attraverso l'elaborazione di un Programma Integrato di Intervento;

5) la valorizzazione e la riqualificazione del sito espositivo, privilegiando progetti miranti a realizzare una più elevata qualità del contesto sociale, economico e territoriale, mediante la gestione e il coordinamento di tutte le fasi successive all'evento Expo, agendo direttamente o con strumenti indiretti, anche attraverso la possibile alienazione, mediante procedura ad evidenza pubblica, del compendio immobiliare di proprietà della società nella fase post Expo;

6) l'elaborazione della progettazione urbanistica dell'intervento post Expo, curando la formazione del Programma Integrato di Intervento, sia in relazione alle aree di sviluppo a destinazione residenziale/direzionale/commerciale sia in relazione alle aree di intervento pubblico, sulla base delle previsioni di trasformazione

d'uso, determinate dalla variante urbanistica.

3.2 La società potrà concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma a società di capitali controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. nonché ricevere prestiti e acquisire presso i soci fondi con o senza obbligo di rimborso, nei limiti ed alle condizioni di legge.

3.3 La società potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

3.4 La società potrà altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di fidejussioni, avalli, garanzie reali e /o personali, rilasciate nell'interesse della società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con tassativa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'ambito dell'attività bancaria e degli intermediari finanziari, nonché le altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Art. 4

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE – FINANZIAMENTI SOCI

Art. 5

5.1 Il capitale è fissato in Euro 2.000.000,00 (duemilioni) suddiviso in n. 2.000.000 (duemilioni) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

5.2 Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura di beni e/o crediti) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

5.3 Gli aumenti di capitale potranno essere riservati, interamente o in parte, a conferimenti in denaro o in natura, da effettuarsi da parte di terzi, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

5.4 L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Amministratore Unico la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Tale deliberazione potrà anche prevedere la facoltà per l'Amministratore unico di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Amministratore unico in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

Art. 6

6.1 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di

legge mediante deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 7

7.1 La società potrà acquisire dai soci versamenti in conto capitale, finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, fondi anche ad altro titolo, con o senza obbligo di rimborso, e con o senza corresponsione di interessi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia fiscale e di raccolta del risparmio tra il pubblico.

AZIONI –TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 8

8.1 La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

8.2 Le azioni sono rappresentate da certificati azionari disciplinati dalla legge.

8.3 Le azioni sono indivisibili, conferiscono ai loro possessori uguali diritti ed ogni azione dà diritto ad esprimere un voto in Assemblea.

8.4 Tuttavia, ai sensi dell'art. 2348, 2 comma cod. civ., possono essere create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie. Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti. La creazione di nuove categorie di azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Art. 9

9.1 Le azioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione *mortis causa*.

ASSEMBLEE

Art. 10

10.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

10.2 L'Assemblea deve essere convocata dall'Amministratore unico presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché in Italia o di altro Stato dell'Unione Europea.

10.3 L'Assemblea è convocata con avviso trasmesso con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci).

10.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni

per le quali valgono i medesimi quorum costitutivi e deliberativi previsti per l'Assemblea di seconda convocazione.

10.5 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea l'Amministratore unico e la maggioranza dei componenti degli organi di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

10.6 Nell'ipotesi di cui al precedente punto 10.5, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi di controllo non presenti.

Art. 11

11.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

11.2 L'Assemblea elegge con le modalità di cui sopra un Segretario, anche non socio, ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non soci, salva la presenza del Notaio, come infra prevista.

11.3 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Art. 12

12.1 Possono intervenire all'Assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto e che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel libro soci. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni.

12.2 Ciascun socio che abbia diritto di intervenire in Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da uno o più soggetti terzi, che non dovranno essere necessariamente dei soci. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 2372 cod.civ.

12.3 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi collegati mediante mezzi di telecomunicazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi

ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Art. 13

13.1 Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi del precedente art. 8.4 che siano senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti o con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

13.2 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita e delibera con le maggioranze di legge.

Art. 14

14.1 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Nei casi di legge o quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale sarà redatto dal Notaio designato dal Presidente stesso. In tali ipotesi il Notaio fungerà da Segretario.

Art. 15

15.1 Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, l'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge.

AMMINISTRAZIONE e CONTROLLO

Art. 16

16.1 La società è amministrata da un Amministratore unico nominato dall'Assemblea.

16.2 L'Amministratore unico dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina, comunque non superiore a tre esercizi, e cessa dall'incarico alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica.

16.3 L'Amministratore unico è rieleggibile.

Art. 17

17.1 L'Amministratore unico ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga utili e/o opportuni per l'attuazione ed il conseguimento dell'oggetto sociale, fatte salve le materie che la legge e il presente statuto riservano alla competenza degli altri organi sociali.

17.2 L'Amministratore unico potrà nominare uno o più Direttori generali, institori e procuratori determinandone le funzioni, le attribuzioni, e la retribuzione all'atto della nomina. Non possono comunque essere delegati i poteri riservati dalla legge all'organo amministrativo.

Art. 18

18.1 All'Amministratore unico spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni di ufficio.

18.2 L'Assemblea stabilisce il compenso annuo spettante all'Amministratore unico.

Art. 19

19.1 La rappresentanza della società dinanzi all'autorità

giudiziaria o amministrativa e nei confronti dei terzi e il potere di firma in nome e per conto della società spettano all'Amministratore unico nei limiti dei poteri conferiti nell'atto di nomina.

19.2 La rappresentanza della società spetta inoltre ai direttori generali, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 20

20.1 Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due sindaci supplenti.

20.2 L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio Sindacale determina anche la retribuzione annuale per l'intero periodo della sua durata in carica sulla base delle tariffe professionali previste per l'attività dei dottori commercialisti.

20.3 I compiti, le funzioni e i poteri del Collegio Sindacale sono quelli previsti dalle norme sulle società di capitali che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

20.4 I sindaci restano in carica per un periodo di tre esercizi e la loro carica terminerà alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del terzo bilancio successivo alla loro nomina.

20.5 Le riunioni del Collegio Sindacale dovranno essere tenute almeno ogni novanta giorni e potranno essere tenute mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro possibile seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esaminati, esaminare, ricevere e trasmettere documenti.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 21

21.1 La revisione legale dei conti sulla società, se non affidata al Collegio Sindacale, è esercitata da una società di revisione iscritta nell'apposito registro gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

21.2 L'Assemblea, su proposta motivata del Collegio Sindacale, conferisce l'incarico di revisione legale dei conti e determina il corrispettivo spettante alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

21.3 L'incarico ha la durata di tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del terzo bilancio successivo al conferimento dell'incarico.

21.4 L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei soci, sentito il Collegio Sindacale.

21.4 La società di revisione svolge l'attività di revisione legale dei conti ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modifiche.

RECESSO DEL SOCIO

Art. 22

22.1 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni inderogabili di cui all'art. 2437 e seguenti del cod. civ.

BILANCIO E DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Art. 23

23.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'Amministratore unico provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

23.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni nei casi previsti dalla legge. In questi ultimi casi l'Amministratore unico deve segnalare nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Art. 24

24.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 10% (dieci per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

24.2 La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla Assemblea ordinaria dei soci che approva il bilancio.

24.3 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

24.4 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 25

25.1 Si applicano tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del codice civile.

OBBLIGAZIONI

Art. 26

26.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'Amministratore unico, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

26.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire all'Amministratore unico la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale. La delibera di aumento del capitale assunta dall'Amministratore unico in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da Notaio.

26.3 Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 27

27.1 La società può emettere altri strumenti finanziari diversi dalle obbligazioni, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti

amministrativi, escluso comunque il voto nell'Assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, il tutto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2346 ultimo comma cod. civ..

27.2 L'emissione di tali strumenti finanziari è deliberata dall'Assemblea straordinaria dei soci.

27.3 La società può emettere detti strumenti finanziari per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

27.4 La delibera di emissione di detti strumenti finanziari deve prevedere le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono tali strumenti, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni, le modalità di trasferimento e di circolazione e le modalità di rimborso.

27.5 Gli strumenti finanziari che condizionino tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società sono soggetti alle disposizioni della Sezione VII capo V Libro V del codice civile.

27.6 Ai patrimoni destinati ad uno specifico affare ed ai relativi strumenti finanziari eventualmente emessi si applica la disciplina di cui alla Sezione XI Capo V del codice civile.

FORO COMPETENTE

Art. 28

28.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere fra i soci o fra essi e la società relative all'atto costitutivo o allo statuto della società, saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

29.1 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci.

29.2 I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali obbligatori a sensi delle vigenti disposizioni di legge, e di ottenerne estratti a proprie spese.

29.3 Le disposizioni del presente statuto si applicheranno fino a quando la Società avrà Regione Lombardia come unico socio e verranno modificate nel momento in cui entreranno a far parte della compagine sociale altri soci, pubblici e privati, per adottare regole di gestione coerenti con la pluralità della compagine societaria, il tutto come risulterà dalla delibera dell'assemblea straordinaria di modifica del presente statuto.

Art. 30

30.1 Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni.